

Istituzione di un divieto di caccia in una porzione di territorio comunale

Cons. Stato, Sez. VI 9 dicembre 2024, n. 9900 - De Felice, pres.; Ponte, est. - Arci Caccia Comitato Federativo Provinciale Toscana (avv. Falatti) c. Comune di Sesto Fiorentino (avv.ti Zucchermaglio, Vannucci).

Caccia - Ordinanza avente ad oggetto l'istituzione del divieto di caccia.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in esame l'associazione odierna appellante ha impugnato la sentenza n. 771 del 2022 del Tar Toscana, recante declaratoria di improcedibilità dell'originario gravame; quest'ultimo era stato proposto dalla stessa associazione avverso il dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino n. 570 del 25 luglio 2019, avente ad oggetto l'istituzione del divieto di caccia in località Cercina per il periodo dal 24 agosto 2019 al 15 dicembre 2019.

2. All'esito del giudizio di prime cure, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso in quanto *“il provvedimento impugnato è stato superato dalla successiva ordinanza n. 527 del 17 settembre 2020, non impugnata, con la quale il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino ha inibito la caccia per una porzione di territorio comunale pari a circa 5,00 kmq, nei dintorni della località di Cercina, dall'apertura della stagione venatoria fino alla prima domenica di dicembre di ogni anno, comprendendovi anche l'area già oggetto della precedente ordinanza impugnata in questa sede; ne consegue che non vi è alcun interesse alla verifica della legittimità di un provvedimento, che, per quanto evidenziato, non risulta più eseguibile né efficace”*.

3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

- error in iudicando in relazione al capo della sentenza impugnata laddove il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato dichiarato improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse, in quanto l'ordinanza n. 527/2020 avrebbe “superato” l'ordinanza n. 570/2019;

- omessa pronuncia del giudice di primo grado su punti nevralgici del ricorso introduttivo quale l'eccesso di potere in relazione all'art. 54 t.u.e.l. della l.267/2000 e la carenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza/e impugnate.

Il Comune appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le eccezioni di primo grado.

4. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.

5. L'appello è infondato.

6. Come emerge dall'esame degli atti di primo grado, oggetto dell'impugnativa decisa dalla sentenza impugnata è unicamente l'ordinanza n. 570 del 25 luglio 2019 (doc. 4 prodotto in primo grado), con la quale si è istituito il divieto di caccia in una porzione di territorio comunale di estensione pari a circa 2,8 kmq nei dintorni della località di Cercina dal 24 agosto 2019 al 15 dicembre 2019, data in cui sono esauriti i relativi effetti.

6.1 Se per un verso l'esame del ricorso e di tutti gli atti conferma il limitato oggetto predetto, per un altro verso va ribadito il principio a mente del quale la formula di stile inserita nel ricorso, con la quale viene estesa l'impugnazione ad ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, considerato che solo una inequivoca determinazione del petitum processuale consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio garantito dall' art. 24 comma 2, Cost. (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. V , 28/06/2024 , n. 5734).

6.2 Nel caso di specie, l'Ordinanza n. 527 del 17.09.2020 costituisce una nuova ed autonoma determinazione, adottata all'esito di una nuova istruttoria e di una rivalutazione degli interessi coinvolti, in termini tali da escludere in radice anche la qualificazione di atto meramente confermativo. Si è inibita la caccia per una porzione di territorio comunale pari a circa 5,00 kmq nei dintorni della località di Cercina dall'apertura della stagione venatoria fino alla prima domenica di dicembre di ogni anno, inibendo la caccia per una porzione di territorio comprendente l'area già inclusa nella precedente ordinanza impugnata in questa sede più un'ulteriore parte del territorio di Cercina e di Quinto Alto, ed escludendo in tal caso dal divieto la “caccia di selezione” e la “caccia in braccata al cinghiale”.

6.3 Orbene, se da un canto l'ordinanza impugnata in prime cure ha da tempo esaurito i propri effetti, anche in termini di eventuale precedente, da un altro canto la successiva ordinanza ha diversamente regolato la materia attraverso una ben distinta, autonoma ed innovativa, anche in termini istruttori, valutazione.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

